



SOCIETÀ PSICOANALITICA ITALIANA

**REGOLAMENTO DISCIPLINARE**

**2020**

## **REGOLAMENTO DISCIPLINARE**

### **Art. 1. Ambito di applicazione.**

Il Regolamento disciplinare per Soci e Candidati SPI è volto ad accertarne la responsabilità disciplinare per azioni e/o omissioni che costituiscono violazione di norme di legge o del Codice deontologico della SPI o siano, comunque, ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità professionale, onestà, correttezza e decoro.

Soci e Candidati potranno essere sottoposti a procedimenti disciplinari anche per fatti che non riguardano l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta, nel caso in cui compromettano l'immagine della SPI e/o dei suoi Soci o Candidati.

### **Art. 2. Responsabilità disciplinare.**

La responsabilità disciplinare va accertata mediante prove. Pertanto, i cosiddetti *rumors* non potranno essere considerati sufficienti per l'applicazione di sanzioni disciplinari.

Ai fini della decisione dell'applicazione della sanzione, la Commissione Deontologica (di seguito C.D.), deve tener conto del profilo soggettivo, vale a dire se il segnalato ha agito volontariamente oppure colposamente ossia con imperizia, negligenza o imprudenza.

### **Art. 3. Segnalazioni e denunce.**

Le segnalazioni e le denunce provenienti da Soci, Candidati o organi societari (SPI), locali o nazionali, scritte e sottoscritte dagli autori, afferiscono direttamente alla C.D. Le segnalazioni e le denunce provenienti dall'esterno della SPI, vanno indirizzate al Presidente della SPI, che le trasmette alla C.D. Non possono essere accolte denunce anonime.

Se corrono notizie gravi e concordanti - che, tuttavia, non assumono la dignità formale di segnalazione o denuncia - sull'operato illecito di un Socio o di un Candidato, l'organismo societario locale competente (Esecutivo del Centro o Comitato Locale del Training) ha il dovere di farne segnalazione formale alla C.D. per le successive determinazioni.

Chiunque presenti segnalazioni o denunce accetta che le medesime vengano trattate dal presente Regolamento e dal Codice deontologico della SPI di cui è tenuto a prendere lettura.

La C.D. non può adottare provvedimenti che incidano sull'esercizio della professione dei suoi Soci, come, ad esempio, la radiazione o la sospensione dall'albo dei rispettivi Ordini di appartenenza, poiché essi sono di esclusiva pertinenza dell'Ordine professionale in cui il Socio o il Candidato è iscritto.

### **Art. 4. Revoca della segnalazione.**

I segnalanti possono procedere alla revoca della segnalazione fino a quando non è stata comunicata, alle parti, la decisione assunta dalla C.D.

La revoca della segnalazione produrrà effetti solo con il consenso della C.D.

### **Art. 5 Archiviazione immediata.**

L'archiviazione immediata potrà avere luogo nei seguenti casi:

- a) la segnalazione sia stata revocata;
- b) la segnalazione sia anonima;
- c) l'illecito disciplinare sia prescritto;
- d) i fatti riguardino soggetti che, al momento della ricezione della segnalazione, non sono Soci né Candidati della SPI.

Il provvedimento che dispone l'archiviazione è sinteticamente motivato e viene comunicato al Socio segnalato e al segnalante.

### **Art. 6. Prescrizione e istruttoria.**

La segnalazione può essere presentata per fatti non anteriori a cinque anni rispetto alla data di presentazione della medesima. La decorrenza di tale termine prescrizione è interrotta con la presentazione della segnalazione.

E' auspicabile che la C.D., entro un anno decorrente dal momento in cui ha ricevuto la segnalazione, salvo casi eccezionali, concluda il procedimento disciplinare.

Per il compimento di singoli atti istruttori la C.D. può delegare anche uno o più dei suoi componenti.

La C.D., nel caso in cui per i medesimi fatti della segnalazione sia stato attivato un procedimento penale, potrà sospendere la procedura disciplinare fino alla definizione del procedimento penale. Il procedimento penale si considera definito quando la sentenza passa in giudicato.

#### **Art. 7. Verbali.**

Di ciascuna seduta il Segretario della C.D. redigerà il verbale.

Esso deve contenere:

- a) la data della seduta con indicazione del giorno, mese e anno;
- b) il nome dei componenti della C.D. presenti con le relative funzioni;
- c) indicazione degli altri soggetti presenti (es. il segnalato, il socio SPI da lui nominato, le persone informate dei fatti, il segnalante);
- d) la sintesi delle dichiarazioni rese dai soggetti ascoltati;
- e) i provvedimenti adottati dalla C.D. e le relative votazioni;
- f) le firme leggibili dei partecipanti alla seduta.

I verbali di riunione della C.D., al pari di ogni altro atto o attività della stessa, sono coperti da segreto, fatte salve le ipotesi espressamente previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

#### **Art. 8. Fase preliminare.**

Nel caso in cui non sussistano i presupposti per l'archiviazione immediata, la C.D. svolge un accertamento sommario finalizzato alla verifica preliminare della sussistenza dei presupposti per l'apertura formale del procedimento.

In tale fase sommaria la C.D. può anche procedere all'audizione del segnalato e/o del segnalante. Nella richiesta di audizione, occorre ricordare al segnalato che ha la facoltà di avvalersi dell'assistenza di un Avvocato o altra persona di sua fiducia (che, comunque, non parteciperà alle audizioni), della facoltà di non presentarsi all'audizione e della facoltà di presentare memorie o documenti.

Alle sessioni saranno sempre presenti almeno tre commissari. Il denunciante e il segnalato, laddove presenti, saranno tenuti a firmare i verbali del colloquio.

In caso di mancata presentazione delle parti, per motivo giustificato, esse hanno il diritto di presentarsi un altro giorno che sarà concordato con la C.D. e, comunque, non oltre trenta giorni rispetto alla data fissata per la prima audizione.

Durante questa fase vige il segreto istruttorio per cui, ad esempio, la C.D. non potrà rilasciare copia della segnalazione al segnalato, tuttavia, la C.D. potrà informare il segnalato di tutti gli elementi che essa riterrà utili per decidere se attivare, o meno, una formale procedura di indagine.

Al termine degli accertamenti sommari la C.D. potrà:

- a) archiviare il procedimento per insussistenza di fatti di rilevanza deontologica;
- b) aprire il procedimento disciplinare.

#### **Art. 9. Apertura del procedimento disciplinare.**

In presenza di significativi indizi di illeciti deontologici la C.D. attiva una formale procedura di indagine mediante comunicazione scritta e dettagliata degli addebiti (mediante raccomandata

A.R. o PEC) al segnalato, che sarà invitato a comparire, in data fissata con almeno 15 giorni di preavviso, rispetto alla data della comunicazione.

La comunicazione scritta di apertura del procedimento disciplinare deve essere motivata e deve contenere:

- a) l'indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare;
- b) l'indicazione delle norme di legge o del Codice deontologico della SPI che si ritenga possano essere state violate anche tenendo conto degli esiti dell'accertamento istruttorio;
- c) l'indicazione della seduta in cui il segnalato viene convocato;
- d) la possibilità per le parti di avvalersi della mediazione facoltativa, che dovrà essere dichiarata, al più tardi, entro la prima seduta;
- e) la menzione che il segnalato ha la facoltà di non presentarsi, ma che in caso di sua assenza la C.D. procederà comunque, e non sarà possibile avvalersi della mediazione (salvo le ipotesi di assenza giustificata, es. motivi medici, familiari, professionali);
- f) la menzione della facoltà del segnalato di farsi assistere da un altro Socio della SPI, che potrà partecipare alle audizioni, oppure da un Avvocato o altra persona di sua fiducia, che invece non potrà partecipare, conformemente a quanto evidenziato nell'art. 8;
- g) le ipotesi in cui è possibile addivenire alla formulazione delle scuse come causa estintiva della procedura;
- h) la facoltà di accedere a tutti gli atti prodotti dal segnalante.

Il segnalante viene avvisato, dalla C.D., dell'avvio del procedimento disciplinare.

La direzione della procedura disciplinare spetta al Segretario della C.D. che potrà compiere tutti gli atti necessari a darvi impulso come, ad esempio, coordinare le sedute, la discussione e le votazioni.

#### **Art. 10. La mediazione.**

La mediazione consiste nella promozione di un accordo amichevole per la composizione della controversia; la formulazione della proposta per la risoluzione della controversia può essere presentata da una delle parti oppure dalla stessa C.D.

La C.D. comunica la data di udienza per la mediazione nel caso in cui ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni: (i) ritenga sussistano elementi sufficienti per l'attivazione della procedura disciplinare e non sussista nessuna delle condizioni che consentano di procedere all'archiviazione della segnalazione ricevuta, (ii) abbia inviato la comunicazione scritta di apertura del procedimento disciplinare; (iii) le parti abbiano manifestato la loro volontà di partecipare a una mediazione.

L'udienza della mediazione sarà convocata dal Segretario della C.D. verificando la prima data disponibile per il segnalante e il segnalato che non potrà andare oltre i dieci giorni.

La parte che abbia problemi per la partecipazione alla seduta è tenuta a informare la C.D. quanto prima.

E' previsto un numero massimo di tre incontri cui dovranno essere presenti entrambe le parti.

Il conseguimento dell'accordo amichevole delle parti, all'esito della procedura di mediazione, estingue il procedimento disciplinare e non consente di attivare, per il medesimo fatto, un'ulteriore segnalazione da parte dello stesso segnalante.

Nel caso in cui, invece, le parti non raggiungano un accordo amichevole o la C.D. ritenga, in caso di segnalazione di illeciti gravi, che non vi sia stata libertà di consenso nel pervenire alla mediazione, la procedura disciplinare proseguirà.

#### **Art. 11. Le sedute disciplinari.**

La C.D. è sempre al completo nelle sessioni decisionali. Le sessioni sono verbalizzate a cura del segretario; i deliberati della C.D. sono presi a maggioranza.

Il segnalato ha il diritto di non presentarsi alla seduta disciplinare e di presentare, in ogni caso, sino al giorno stesso dell'audizione, memorie e documenti.

A seguito della formale attivazione del procedimento disciplinare le parti hanno il diritto di accesso all'intera documentazione acquisita dalla C.D.

Restano coperti dal segreto istruttorio i verbali di riunioni della C.D. ad eccezione di quelli aventi carattere deliberativo.

Il segnalato ha la facoltà di presentare memorie difensive e testimoni e, inoltre, di farsi assistere da un Socio o Candidato di sua scelta della SPI o da una persona di sua fiducia. Il segnalato ha la facoltà di presentare ulteriori prove.

A garanzia di tale diritto la C.D. assegnerà un termine alle parti, per la presentazione di tutte le prove, non inferiore a 30 giorni, e un altro termine per la replica non inferiore ai successivi 30 giorni. Per i casi di particolare complessità la C.D. potrà procedere a nuove riassegnazioni di tali termini.

Tutte le comunicazioni con il segnalato potranno essere effettuate tramite PEC, raccomandata o l'indirizzo mail risultante nel *roster* soci della SPI.

Le sedute disciplinari non possono essere registrate in audio e/o video e non sono pubbliche. Le sedute disciplinari possono tenersi presso le sedi della SPI di Roma o Milano, o presso i Centri della SPI, oppure tramite videoconferenza previo consenso di tutte le parti.

Alle sedute disciplinari partecipano la C.D. e il segnalato, eventualmente supportato dal Socio o Candidato precedentemente scelto. E' consentita la partecipazione anche del segnalante nel caso in cui la C.D. ritenga necessario un esame incrociato delle parti o la verifica di nuovi elementi emersi successivamente alle sedute tenute con il segnalato.

La C.D. interroga il segnalato sui fatti, ascolta la sua difesa, ammette i mezzi di prova se rilevanti e, nei limiti consentiti dall'ordinamento, dispone l'acquisizione di elementi di valutazione utili come documenti, dichiarazioni e informazioni.

La C. D. valuta l'opportunità della compresenza del segnalato e del segnalante, la mancata presenza del segnalante non potrà costituire un elemento probatorio negativo.

La C.D. può anche procedere alla modifica dell'accusa nel caso in cui dai fatti siano emersi illeciti disciplinari differenti da quelli precedentemente contestati. In tal caso la C.D. modifica l'accusa e la comunica formalmente al segnalato nel caso in cui il segnalato sia presente oppure, in caso di sua assenza, mediante la comunicazione dell'estratto del verbale della seduta disciplinare.

#### **Art. 12. Astensione e ricusazione.**

Il segnalato e il segnalante hanno facoltà di ricusare, per fondato motivo, non più di due componenti della C.D. che saranno sostituiti a cura dell'Esecutivo.

Ogni componente della C.D. ha il dovere di astenersi e può essere ricusato nei seguenti casi:

- a) Se ha interesse nella vertenza disciplinare o se è creditore o debitore del segnalato o del segnalante;
- b) Se è in relazione di coniugio, parentela, oppure se è convivente, o collega di studio o di lavoro del segnalato o della parte segnalante il presunto illecito disciplinare;
- c) Se ha motivi di inimicizia o di amicizia con il segnalato ovvero con la parte che ha denunciato il presunto illecito disciplinare;
- d) Se ha deposto nella vertenza come persona informata dei fatti;
- e) In ogni altro caso in cui sussistono ragioni di convenienza e di opportunità, adeguatamente motivate o qualsiasi altra situazione di conflitto di interesse.

La C.D. preliminarmente discute al completo la richiesta di astensione o ricusazione.

Successivamente la C.D. decide, allo stato degli atti, in assenza dei soggetti astenuti/ricusati.

#### **Art. 13. Riconvocazione delle parti.**

La C.D. ha facoltà, dopo la prima udienza di audizione, di riconvocare una o più volte le parti e di procedere fino a esauriente discussione della controversia.

#### **Art. 14. Chiusura della fase istruttoria e archiviazione.**

La C.D. esamina i reclami, le testimonianze e le prove disponibili e, ove non sussistano elementi sufficienti di illecito deontologico, chiude la procedura, mediante archiviazione, informandone il segnalato e il segnalante.

Nel caso, invece, in cui ritenga sussistano elementi per procedere all'applicazione di una sanzione disciplinare, procederà all'assunzione della relativa deliberazione.

Entro tre mesi potrà aver luogo la riapertura del procedimento nel caso in cui pervengano nuovi elementi, da parte del segnalante o del segnalato.

Decorso inutilmente detto termine, la conservazione della documentazione inerente i procedimenti disciplinari e le sospensioni cautelari sarà curata, secondo le normative vigenti dalla SPI, in una sezione speciale dell'Archivio Storico avente finalità di documentazione.

La C.D. dispone altresì l'archiviazione nelle ulteriori seguenti ipotesi:

- a) nel caso in cui il procedimento venga attivato da parte di un Socio o Candidato SPI nei confronti di un altro Socio o Candidato e quest'ultimo formuli le scuse nei confronti del segnalante che le accetti;
- b) nel caso in cui la procedura di mediazione abbia dato esito positivo;
- c) nel caso in cui il segnalante revochi la segnalazione di cui all'art. 4, salvo le ipotesi espressamente previste nell'articolo che la disciplina.

Anche in caso di archiviazione la segnalazione sarà annotata nello specifico Registro dei procedimenti disciplinari.

#### **Art. 15. Le scuse tra Soci.**

Il segnalato che intende formulare le scuse nei confronti del segnalante, laddove quest'ultimo sia Socio o Candidato, dovrà informare la C.D. che convocherà un'udienza.

L'accettazione, in udienza, delle scuse da parte del Socio o Candidato segnalante, determinerà l'archiviazione del procedimento, salvo il caso di segnalazione di illeciti gravi, in cui la C.D. ritenga che le scuse siano state formulate e/o accettate senza libertà di consenso.

La formulazione e accettazione delle scuse potranno essere effettuate in qualsiasi audizione e in qualsiasi momento successivo alla presentazione della segnalazione, ma in via antecedente all'emanazione di un provvedimento disciplinare.

I segnalanti, si asterranno dal produrre tali scuse in eventuali giudizi successivi attivati innanzi alle Autorità Giudiziarie. Una tale condotta costituirà grave illecito deontologico.

In ogni caso le scuse hanno una mera valenza deontologica-disciplinare e non implicano, in alcun modo, il riconoscimento di responsabilità.

Le scuse, laddove accettate, comporteranno l'impossibilità, per il Socio o Candidato segnalante, di presentare una nuova segnalazione per il medesimo fatto nei confronti dello stesso segnalato.

#### **Art. 16. Decisione della C.D. di rinvio al giudizio assembleare.**

La C.D., esaurita l'istruttoria, procede ad assumere, a votazione palese, la decisione a maggioranza semplice.

La C.D. delibera le sanzioni di cui all'art.15 del Codice deontologico e, nell'ipotesi prevista dal primo capoverso, lettera f) (l'espulsione dalla SPI), trasmette all'Esecutivo, perché venga inviata ai Centri, una relazione che fornisca ai Soci dati sufficienti a poter esprimere un giudizio sul caso. L'ordinanza documentata del rinvio al giudizio assembleare deve pervenire ai Centri almeno 60 giorni prima della votazione da parte dell'Assemblea della SPI.

#### **Art. 17. Dimissioni del segnalato.**

Le eventuali dimissioni del Socio soggetto ad indagine disciplinare non comportano l'interruzione della procedura, anche se il provvedimento conclusivo non avrà effetti disciplinari. In ogni caso le dimissioni sono segnalate al Consiglio dell'Ordine di appartenenza del Socio che si è dimesso.

Qualora l'illecito deontologico integri un reato ai danni della SPI o un reato perseguibile d'ufficio, la SPI si riserva la facoltà di presentare querela o denuncia alle Autorità competenti.

**Art. 18. Comunicazioni della sospensione cautelare e delle sanzioni disciplinari.**

I provvedimenti di sospensione cautelare sono comunicati ai Soci e agli Ordini professionali del Socio sospeso.

I deliberati assembleari di espulsione dalla SPI sono comunicati dal Comitato Esecutivo agli Ordini professionali di appartenenza del Socio espulso e all'Ethics Committee dell'IPA.

Quanto relativo ai punti c) d) ed e) dell'art.15 del Codice deontologico sarà comunicato dal Comitato Esecutivo a tutti i Soci.

**Art. 19. Connessione tra la procedura disciplinare e i procedimenti penali.**

Le sentenze emesse dal giudice penale non hanno carattere vincolante rispetto alla decisione disciplinare.

Nel caso in cui il procedimento penale si concluda con assoluzione con formula piena la C.D. dovrà tenerne conto ed, eventualmente, procedere con l'archiviazione del procedimento disciplinare.

Resta, in ogni caso, salva la facoltà della C.D. di sospendere il procedimento disciplinare fino al passaggio in giudicato del procedimento penale.

**Art. 20. Registro dei procedimenti disciplinari.**

Viene istituito, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento disciplinare, un Registro dei procedimenti disciplinari. In esso sono annotate, a cura del Segretario della C.D., le seguenti informazioni:

- a) nominativi del segnalato e del segnalante;
- b) data della segnalazione;
- c) descrizione sintetica del fatto contestato;
- d) esito (es. causa di archiviazione come mediazione, scuse, revoca della segnalazione, infondatezza della segnalazione oppure la sanzione decisa).

Ha accesso al Registro dei procedimenti disciplinari il Segretario della C.D. in carica, al fine di verificare se nei confronti del medesimo segnalato siano state presentate altre segnalazioni. Le modalità tecniche di realizzazione del Registro dei procedimenti disciplinari saranno deliberate dal Comitato Esecutivo.

**Art. 21. Trasparenza dell'attività deontologica.**

Il Segretario della C.D. potrà procedere (annualmente o a fine mandato) alla comunicazione all'Assemblea dei Soci, su base statistica, del numero delle segnalazioni, dei supposti illeciti e dei relativi esiti.

**Art. 22. Disciplina transitoria.**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte dei Soci e si applicherà a fatti che si verificheranno successivamente alla sua approvazione.

A decorrere dalla stessa data il presente Regolamento si applica ai procedimenti pendenti, ferma la validità degli atti già compiuti.